

TI_GERICHTE 31.2000.34 vom 22. Juni 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-06-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2000.34

FR: TI_GERICHTE 31.2000.34 du 22 juin 2001

IT: TI_GERICHTE 31.2000.34 del 22 giugno 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.06.2001 31.2000.34 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.06.2001 31.2000.34

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 31.2000.00034 ZA /sc Lugano 22 giugno 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici redattore: Zaccaria Akbas segretario: Fabio Zocchetti statuendo sulla petizione del 25 maggio 2000 ai sensi dell'art. 52 LAVS di Cassa comp. _____, contro _____, In relazione alla fallita _____ ritenuto, in fatto 1.1. La ditta individuale _____ Impresa di Costruzioni, con sede a _____, è stata iscritta a Registro di Commercio di _____ il _____ 1983 (cfr. doc. _). Lo scopo sociale della società consisteva nel commercio di legna, scavi trasporti, lavori edili e giardini, ecc. _____ è stato il titolare della ditta con firma individuale (cfr. doc. _). La ditta _____ è stata affiliata alla Cassa di compensazione _____ in qualità di datrice di lavoro a partire dal 1° gennaio 1991. La società entrò in mora con il pagamento dei contributi sin dal mese di ottobre 1992, per cui la Cassa dovette sistematicamente diffidare e precettare la società (cfr. doc. _). Con decreto 14 maggio 1998 il Pretore di _____ ha concesso alla _____ una moratoria concordataria della durata di sei mesi. Con decreto 20 ottobre 1998 il Pretore di _____ ha concesso una proroga di sei mesi. In data 9 giugno 1999, a seguito della mancata omologazione del concordato, il Pretore ha revocato la moratoria concessa alla società. Di conseguenza, con decreto 27 settembre 1999 della Pretura di _____, è stata dichiarata l'apertura del fallimento (FUSC del _____ 2000). La Cassa ha pertanto insinuato all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di _____ il proprio credito di fr. 110'061.60 per contributi paritetici impagati dal mese di giugno 1996 al mese di maggio 1998, dopo regolare controllo del datore di lavoro (cfr. doc. _). 1.2. Per questo motivo, constatato di aver subito un danno, il 29 marzo 2000 la Cassa ha emesso nei confronti di _____ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 110'061.60 concernente i contributi paritetici non versati dal mese di giugno 1996 al mese di maggio 1998 (cfr. doc. _). 1.3. Con opposizione 12 maggio 2000, _____ ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, ritenuto che sarebbe stata la crisi del settore edile a determinare il tracollo finanziario della ditta. A questo fattore si sarebbe aggiunto anche un aumento dei costi d'interesse, un aumento degli oneri assicurativi, una diminuzione delle ordinazioni con la conseguente disoccupazione parziale di alcuni

dipendenti. Infine alcuni clienti non avrebbero onorato le loro fatture per un totale di circa fr. 426'000.--. Il convenuto avrebbe fatto di tutto per salvare la ditta. Egli avrebbe riscattato la propria assicurazione sulla vita ed utilizzato la propria cassa pensione per sanare i passivi della ditta, la moglie avrebbe messo a disposizione fr. 200'000.-- a garanzia dei conti passivi della ditta ed a causa delle continue insolvenze, nel Natale 1997 egli avrebbe pure impegnato i libretti di risparmio dei tre figli per ottenere il denaro per i salari di fine anno (cfr. doc. __, consid. 1.5.). 1.4. Con petizione 25 maggio 2000, la Cassa ha postulato la condanna di _____ al risarcimento di fr. 110'061.60, in quanto il convenuto non avrebbe ottemperato agli obblighi di diligenza e vigilanza. La Cassa ha inoltre argomentato: " (...) v Per poter incassare i contributi scoperti, la Cassa, è stata obbligata ad iniziare delle procedure esecutive già a partire dal mese di ottobre 1992. Infatti, fino alla chiusura della ditta, avvenuto il 9 giugno 1999 si è dovuto sempre continuare con l'incasso sistematico per via esecutiva (vedi doc.__). v Il differimento del pagamento dei contributi non deve, quindi, essere divenuto cronico (STFA del 27 giugno 1994 in re A. M.). Se, invece, un miglioramento decisivo e veloce non appare possibile, l'agire in tale senso non è giustificato (Knus, op. cit. p. 54). v Nel caso concreto è incontestato che la ditta _____ ha pagato solo parzialmente i contributi sociali dovuti da giugno a dicembre 1996, mentre ha omesso di versare quelli relativi dal mese di gennaio 1997 al mese di maggio 1998. Il credito è stato infatti insinuato al commissario del concordato e non è contestato. Inoltre, la moratoria concordataria concessa dal Pretore è stata revocata con decreto 9 giugno 1999, su richiesta del commissario, motivo per cui è stato pronunciato il fallimento. In simili condizioni dev'essere pertanto ammesso che alla Cassa di Compensazione è insorto un danno di fr. 110'061.60. v Anche il fatto che il convenuto abbia investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza allorquando è approvata la sua responsabilità ex art. 52 LAVS. v Inoltre, il TFA riconosce che egli deve prestare particolare attenzione nel caso in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria. v Per quanto attiene al procedimento penale nei confronti del convenuto, la sentenza del 19 ottobre 1999 relativa all'infrazione dell'art. 87 LAVS ■ mancato versamento delle trattenute dal 1° maggio 1996 al 31 dicembre 1997 rammentiamo che tale procedimento del diritto penale non ha incidenza sul l'applicazione dell'art. 52 LAVS. (...)" (Doc. __) 1.5. Con risposta 16 giugno 2000 il convenuto ha ribadito quanto espresso con l'opposizione: " (...) Soluzioni Per cercare di risanare la situazione, sempre nella speranza di un miglioramento ho fatto tutto il possibile, riscattando pure la mia assicurazione sulla vita ed utilizzando la mia cassa pensione a favore dei dipendenti e facendo impegnare a mia moglie altri 200.000.■ fr. a garanzia dei conti passivi della ditta. A causa delle continue insolvenze, nel Natale 1997 ho pure impegnato i libretti di risparmio dei miei tre figli per ottenere il denaro per i salari di fine anno. Ho sempre fatto di tutto per poter pagare almeno i salari dei dipendenti facendo anche sacrifici personali e rinunciando spesso al mio salario per onorare i pagamenti più urgenti. Per racimolare il mancante al mantenimento della famiglia (sono coniugato con tre figli) mi sono adattato a lavorare nei fine settimana come cuoco o organizzatore in manifestazioni varie. Moratoria In questa situazione, non potendo ottenere altro denaro dalle banche nell'aprile 1998 ho chiesto una moratoria concordataria per cercare di salvare i 10 posti di lavoro che mi rimanevano. Durante il periodo concessomi sono riuscito a dimostrare che la ditta, senza l'onere dei vecchi debiti, è sana, lavora bene, a fa pure degli utili discreti. Purtroppo la moratoria non ha avuto esito e nel settembre 1999 ho chiesto il fallimento della mia ditta. Processo Appena dopo il fallimento ho subito un processo a _____ per la

medesima causa, ossia insolvenza presso ca. Cassa AVS _____ e Imposte alla Fonte. Il processo si é concluso con una assoluzione, in merito potete chiedere le relative motivazioni della sentenza presso la procura di _____. Conclusioni In buona fede non ho mai sottratto un centesimo dal denaro della ditta per qualsiasi altro scopo che pagare , almeno in parte i miei creditori. Non ho mai quindi materialmente sottratto denaro dalla buste paga per utilizzarli in altro modo. Con gli incassi della ditta riuscivo appena a pagare i salari netti , e le spese più urgenti, ossia ; Assicurazioni , benzina, targhe, riparazioni, fornitori , telefono, spese senza le quali non avrei potuto continuare a lavorare. La mia contabilità e lo stato dei conti bancari dal 1990 al 1998 possono dimostrare , e lo hanno già dimostrato, in cifre quanto affermo. Lo dimostra pure il fatto che oltre ai debiti con i creditori della moratoria ca. 550.000. ■, i debiti ipotecari su stabili, restano pure scoperti 600.000.■ fr. di conti passivi che al momento le banche non hanno reclamato (in quanto coperte da ipoteche), ma che in qualche modo dovrò in futuro onorare. Tutte cifre e dati che contabilmente appaiono negli atti consegnati per il periodo della moratoria concordataria e nella documentazione della procedura di fallimento. Fatti Chiedo quindi che venga rivista la pratica alla luce della mia completa involontarietà nei fatti avvenuti. Si tratterebbe di una condanna moralmente ingiusta in quanto non ho mai avuto nessuna intenzione , nemmeno la più remota, di frodare la Cassa Compensazione. Mi oppongo quindi alla domanda di risarcimento chiesta dalla Cassa _____ di fr. 110.061.60. Motivi Le pretese della Cassa sono giuste contabilmente, ed anche le date corrispondono a quanto da me affermato, ossia inizio delle difficoltà di liquidità nel 1991 . L'importo é lievitato ulteriormente a causa dei continui interessi passivi, ogni 30 giorni la Cassa _____ ci notificava un precetto esecutivo, per gli importi del mese precedente. Non é giusta l'imputazione di intenzionalità e negligenza grave in quanto per pagare tutto il possibile mi sono indebitato mostruosamente (vedi debiti bancari, oltre 2.4 milioni). Inoltre ho già messo a disposizione della ditta la mia assicurazione sulla vita e la mia cassa pensione. Non possiedo altro." (Doc. _) in diritto 2.1. In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni". I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l'employeur selon l'art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163). In questo contesto si situa anche il rilascio dell'attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all'obbligo di versare i contributi, l'insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento

contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63). 2.2. Nel caso di specie il datore di lavoro e il convenuto sono la stessa persona, essendo _____ titolare della ditta individuale _____, per cui, come sancito recentemente dal TFA, la cassa è legittimata a pretendere il risarcimento del danno dal titolare della ditta individuale fallita, benché sussista identità fra debitore dei contributi e responsabile del danno (cfr. DTF 123 V 168, cambiamento di giurisprudenza). 2.3. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorché questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9). Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l'altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all'assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L'azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s). Nell'evenienza concreta, dai conteggi prodotti (cfr. doc. _), dagli estratti conto dei contributi e dai quaderni dei salari (cfr. doc. _), dall'insinuazione di credito all'UEF di _____ (cfr. doc. _), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati. Il danno ammonta dunque a fr. 110'061.60 (cfr. consid. 1.4.). L'importo del contendere è del resto stato confermato dallo stesso convenuto (cfr. doc. _). 2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a). L'obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell'art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2). Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b). 2.5. La Cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in

seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolta, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l'esistenza della ditta, ad esempio nell'ipotesi di difficoltà passeggera di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l'applicazione dell'art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell'istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a). L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolta (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).

2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligenza quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

2.7. _____ ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, asserendo che sarebbe stata la crisi del settore edile a determinare il tracollo finanziario della ditta. A questo fattore si sarebbe aggiunto anche un aumento dei tassi d'interesse, un aumento degli oneri assicurativi, una diminuzione delle ordinazioni con la conseguente disoccupazione parziale di alcuni dipendenti. Infine alcuni clienti non avrebbero onorato le loro fatture per un totale di circa fr. 426'000.--. Il convenuto avrebbe fatto di tutto per salvare la ditta. In particolare egli avrebbe riscattato la propria assicurazione sulla vita ed utilizzato la propria cassa pensione per sanare i passivi della ditta. La moglie avrebbe messo a disposizione fr. 200'000.-- a garanzia dei conti passivi della ditta ed a causa delle continue insolvenze, nel Natale 1997 egli avrebbe pure impegnato i libretti di risparmio dei tre figli per ottenere il denaro per i salari di fine anno (cfr. doc. __, consid. 1.5). Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa G.C.; inc. _____), la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento. In concreto si tratta di stabilire se i motivi di giustificazione invocati dal convenuto sono idonei a liberarlo da una responsabilità ex art.

52 LAVS (cfr. consid. 2.4.). Determinante, secondo la giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.5), è la questione a sapere se il convenuto oggettivamente poteva ritenere di solvere integralmente i contributi entro un breve termine. Nell'evenienza concreta, dagli atti risulta che la Cassa ha dovuto diffidare e precettare la ditta sin dal mese di ottobre 1992, circostanza questa confermata dallo stesso convenuto. Gli sforzi profusi dal convenuto per risollevarne le sorti della ditta sono stati considerevoli, ma non possono tuttavia liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS. Al pari di un amministratore unico di una società anonima, il titolare di una ditta individuale deve prestare particolare attenzione al fatto che la ditta si trovi in una fase difficile. Come ammette lo stesso convenuto è a partire dal 1991 che la sua impresa di costruzioni ha cominciato a risentire della crisi generalizzata del settore edile. Questo fatto avrebbe dovuto indurre il convenuto - che doveva sapere che in tempi di grave crisi nel settore immobiliare possono notoriamente sorgere complicanze soprattutto per quanto riguarda l'incasso dei crediti - ad adottare tutta una serie di misure atte a tutelare il versamento dei salari e dei contributi sociali, senza che la Cassa debba portare le conseguenze della crisi societaria. In questo senso il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA non pubblicata del 7 maggio 1997 nella causa M.V., H 336/95, consid. 3d). In un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l'organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 16 aprile 1998 in re O. G. p. 6 e giurisprudenza ivi citata). Dagli atti emerge che quella della _____ non è stata una crisi passeggera di qualche mese (cfr. doc. _). Anche se la ditta è riuscita a pagare parte dell'arretrato contributivo, a mente del TCA, essa non ha adempiuto ai suoi obblighi per un lasso di tempo troppo lungo per ammettere un qualsiasi motivo di discolta ai sensi della giurisprudenza sopra citata (cfr. consid. 2.5). Il convenuto non ha peraltro reso verosimile che vi erano seri e oggettivi motivi per presumere che i contributi potessero essere versati entro un breve termine. Neanche la concessione della moratoria concordataria poteva far sperare in una ripresa. Lo conferma il lungo periodo di vuoto contributivo. Ora, l'aver procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e averlo differito a partire dal mese di maggio 1992 è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità del titolare di una ditta individuale, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società. Il mancato pagamento dei premi era dunque da considerare cronico. Va al riguardo ricordato che il TFA ha considerato tale il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G.G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa M.V, in cui il mancato pagamento è durato all'incirca dieci mesi). In una sentenza non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C. R., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, il TFA si è ancora così espresso: "(...) il mancato pagamento di tali oneri si è protratto troppo a lungo (dal 1994 al 1996) e a partire dal 1° gennaio 1995 l'omissione degli importi dovuti alla Cassa si è cronicizzata, costringendo quest'ultima a promuovere procedure esecutive per l'incasso dei contributi (...)" L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243) e nei momenti finanziariamente difficili il datore di lavoro aveva preso delle concrete misure di risanamento (DTF 121 V 245 consid. 5). Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le

procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano ad uno stadio avanzato (STFA inedita del 27 giugno 1994 in re M.A.). Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l'illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolta posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.). In concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (DTF 108 V 188). Viste le circostanze rilevate era pensabile il contrario. Ne consegue che _____ dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa per il mancato versamento dei contributi da parte della _____ e questo anche se egli ha investito capitali nella società. Infatti, secondo il TFA, il fatto che il convenuto abbia investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza, allorché la sua responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (sentenza non pubblicata nella STFA del 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.). 2.8. Infine, la situazione economica personale descritta da _____ non è rilevante ai fini della causa e non può assurgere a motivo di discolta. Nella procedura di risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAVS non è contemplato l'istituto del condono. Infatti, secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986, pag. 664). Se il datore di lavoro, o l'organo della persona giuridica, è stato riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza, per cui un condono verrebbe a priori escluso (cfr. STCA inedita del 18 gennaio 1996 in re F. inc. _____). Comunque alla Cassa rimane il compito di valutare nell'ambito dell'esecuzione del presente giudizio le reali possibilità di incasso (cfr. ZAK 1986 pag. 448). 2.9. Da ultimo, il fatto che _____ è stato prosciolto dall'imputazione di sottrazione di contributi AVS ex art. 87 cpv. 3 LAVS non è rilevante ai fini della presente causa. Difatti, secondo il TF, è punibile per l'infrazione all'art. 87 cpv. 3 LAVS (reato intenzionale), unicamente il datore di lavoro che omette di versare entro l'ultimo termine possibile i contributi esigibili degli impiegati, malgrado che egli ne abbia avuto la possibilità, rispettivamente, poiché egli ha colpevolmente violato l'obbligo di tenere a disposizione i fondi necessari (DTF 122 IV 270 consid. 2 e 3, 117 IV 78 consid. 2). L'art. 52 LAVS invece istituisce una responsabilità di carattere amministrativo del datore di lavoro e cioè il risarcimento del danno creato alla Cassa di compensazione per non avere versato alla Cassa la quota dei contributi del salariato e quella del datore di lavoro violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni dell'AVS. Nel caso in esame, l'amministrazione ritiene il convenuto responsabile del danno a seguito della violazione del suo obbligo di vigilanza. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- La petizione è accolta. § Di conseguenza _____ è condannato a versare alla Cassa di compensazione AVS _____ fr. 110'061.60. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il
presidente Il segretario Daniele
Cattaneo Fabio Zocchetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.